COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Zappa: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal codice di procedura	
penale (2024)	423
PRESIDENTE 423, 425, 427,	433
Amatucci	426
Cariota-Ferrara	
GALDO	
Guidi 429, 431,	432
Reale, Ministro di grazia e giustizia .	423
425, 429, 431,	432
VALIANTE, Relatore 431,	432

La seduta comincia alle 17,15.

DELL'ANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zappa: Modifica dell'istituto della revisione previsto dal Codice di procedura penale (2021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge che modifica l'istituto della revisione previsto dal codice di procedura penale.

Nella precedente seduta abbiamo ascoltato la relazione del deputato Valiante e gli interventi dei deputati Pennacchini e Guidi.

Il Ministro di grazia e giustizia ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

REALE, *Ministro della giustizia*. Non mi è stato possibile essere presente alla precedente seduta, ma ho preso cognizione della discussione attraverso il resoconto sommario e da quanto mi è stato riferito dal Sottosegretario.

Il caso Gallo ha determinato l'urgenza di provvedere alla soluzione di un problema che già era all'esame del Ministero. Infatti, indipendentemente dal caso Gallo, nello schema di revisione del codice di procedura penale, che quanto prima sarà sottoposto all'esame del Parlamento, è già previsto l'ampliamento dei casi in cui si potrà chiedere la revisione, allo scopo di una migliore protezione dell'innocente.

Quando è sorto il caso Gallo, così scottante, così macroscopico, abbiamo apprezzato che per sua autonoma iniziativa, facendosi interprete della sensibilità dell'intera Commissione, il Presidente Zappa abbia presentato un'apposita proposta di legge. Il Governo, se non vi fosse stata la tempestiva iniziativa parlamentare, avrebbe presentato un proprio disegno di legge arrivando alle stesse conclusioni contenute nella proposta di legge del Presidente Zappa. Per una ragione di opportunità e di rispetto per l'iniziativa parlamentare ho preferito non sottoporre al Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di

legge, in modo da evitare dei duplicati e degli accavallamenti. Il testo che il Governo presenta oggi alla Commissione come emendamento alla proposta in discussione differisce unicamente – a parte i problemi tecnici che non importano in questo momento - per la previsione esplicita di alcuni aspetti che, nella proposta del Presidente Zappa, erano rimasti impliciti. Questi diversi aspetti riguardano: la immediata entrata in vigore della nuova legge e la previsione della riparazione pecuniaria. Cioè, nel caso in cui, in sede di revisione, fosse risultato che la pena da espiare era inferiore a quella già scontata, si stabilisce che colui il quale ha espiato per questo errore giudiziario, una condanna maggiore abbia diritto ad un risarcimento a termini della legge che già esiste. Queste sono le differenze tra il testo del Governo e la proposta di legge del Presidente della Commissione.

Ora, riassumendo cose che la Commissione ha già approfondito nell'altra seduta, ritengo che i problemi di fronte ai quali si trova attualmente la Commissione stessa siano di due ordini. Uno è il problema dell'esatta formulazione della proposta di legge, cioè di stabilire se i termini tecnici e la dizione siano chiari in modo da rendere indubitabile quello che nella nostra comune coscienza è ormai un punto fermo e cioè, prima di tutto, il caso Gallo. Questo è un problema di carattere tecnico, e sono del parere che ogni approfondimento, qualsiasi discussione, saranno benvenuti se serviranno a dirimere anche il più piccolo dubbio circa lo scopo che si intende conseguire.

Vi è, poi, un altro problema. Come ho già avuto occasione di dire: è mio parere che l'istituto della revisione debba essere profondamente modificato; ma non mi nascondo che questo sostanziale mutamento non sarà facilmente attuabile perché coinvolge gravi problemi

Come ha detto il relatore, dobbiamo modificare non già il regime previsto dal codice del 1931, ma quello contemplato nel codice del 1913. Nel codice del 1865 vi era l'esatta previsione del caso Gallo, in quanto si ammetteva la revisione del processo nel caso in cui risultasse che la presunta vittima del reato fosse in vita; questa norma è stata abolita nel successivo codice del 1913 e non venne ripristinata in quello del 1931. Tale riforma, dunque, venne adottata in un clima, in un periodo storico che non era, certo, di scarso favore all'imputato, anzi in quel periodo

l'affermazione dei diritti dell'innocente costituiva uno degli interessi preminenti della giustizia. Mi sembra che proprio la componente storica stia a sottolineare le difficoltà connesse a questo istituto quando si intenda modificarlo nella sua struttura.

I deputati Valiante e Pennacchini, che tanta passione hanno profuso nell'esame del problema, hanno presentato degli emendamenti tendenti ad allargare l'ambito della revisione. A questo punto sorge la mia preoccupazione di ministro e intendo precisare che non si tratta della preoccupazione di colui che abbia timore di andare troppo oltre, di chi non voglia rendersi conto che l'istituto della revisione debba essere riconsiderato nella sua essenza, ma è la responsabile perplessità di fronte al problema di inserire nel contesto del nostro codice di procedura penale una riforma così ampia senza poter, sin da ora, prevederne tutte le conseguenze che non si sa quale e quanta intensità avranno. In realtà mi sento incerto - lo sono anche i miei uffici - circa le conseguenze pratiche di questo allargamento dei casi di revisione nel quadro di un sistema che, per mantenere la sua armonia e le sue proporzioni, va rinnovato e strutturato nel suo complesso.

So bene quali siano le difficoltà da superare quando si ricerca una formula legislativa tecnicamente adeguata per rendere sicure le cose che vogliamo. Si tratta di difficoltà collegate, oltre tutto, ad un certo linguaggio e ad una certa interpretazione della giurisprudenza nei confronti del nostro codice di procedura penale. Sembra impossibile, ma la schematizzazione giunge, talvolta, fino al paradosso: se davanti al giudice è stato contestato un omicidio consumato, si può avere una condanna per omicidio tentato, mentre se è stato contestato l'omicidio tentato non si può avere una condanna per omicidio consumato, senza rivolgersi prima al pubblico ministero per la nuova imputazione. Quale è la logica conclusione di un simile linguaggio? Che l'omicidio consumato non è un fatto diverso dall'omicidio tentato ma l'omicidio tentato è fatto diverso rispetto all'omicidio consumato. Cioè, in altri termini, A è uguale a B, ma B non è uguale ad A!

Questa è una situazione limite che ho inteso sottolineare per mettere in evidenza quanto sia difficile muoversi nell'ingranaggio terminologico del codice. Ripeto, non sono contrario ad affrontare il problema della modifica dell'istituto della revisione in tutta la sua ampiezza ma, in tal caso, occorre il tempo

necessario così come occorre meditare approfonditamente sulla base della responsabilità di ciascuno di noi, a cominciare dalla mia. A mio parere la soluzione andrebbe cercata in una sede più idonea, come si è accennato, del resto, nella riunione precedente.

Si tratta di una riforma molto profonda che potrebbe coinvolgere, anche senza accorgersene, l'essenza stessa dell'istituto, magari mettendolo in contraddizione con se stesso. Ecco perché vorrei chiedere con la massima discrezione - l'ho fatto anche in sede privata confidando queste mie ambasce ad alcuni colleghi di vari gruppi parlamentari – di meditare se non ci convenga, per avventura, affrontare il problema nei limiti in cui esso viene posto dalla proposta Zappa. Questa proposta potrebbe essere eventualmente integrata sotto l'aspetto tecnico - e credo che il Presidente Zappa sia ben disposto in tal senso rinviando tutta la discussione globale sul problema alla sua sede più naturale, in modo da approfondire la casistica della revisione e rederla conforme alle aspettative della giustizia e dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Vorrei porre una domanda in modo da consentire a tutti i colleghi di meglio valutare la situazione ed il problema che ci è sottoposto.

Potrebbe il Ministro Reale dirci qualche cosa sullo stato dello schema di disegno di legge delega per la riforma del codice di procedura penale, soprattutto sui prevedibili tempi di attuazione? È evidente che le attuali norme di questo codice sono superate e ciò è confermato proprio da recenti casi clamorosi che hanno avuto vasta eco nella stampa mettendo in evidenza anomalie e discrasie del codice di procedura penale.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale è stato preparato da me dopo averne, da mesi, informato il Presidente del Consiglio. Lo schema di disegno di legge è stato diramato, con la specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio, a tutti i ministri e, siccome non comporta alcun problema di carattere finanziario – non ci potranno essere intoppi presso il Ministero del tesoro – per cui, secondo le mie previsioni ed in base alle promesse avute, esso potrà essere rapidamente esaminato dal Consiglio dei Ministri. Oggi non posso dire altro, tanto più che non si sa neppure come sarà composto il Consiglio dei Ministri che esaminerà questo schema.

Mi rendo conto della preoccupazione del Presidente della nostra Commissione soprat-

tutto in relazione al caso Gallo ed alla tempestività della sua soluzione ma, lasciatemelo dire, se prendiamo come base della nostra discussione la proposta in esame non avremo bisogno di molto tempo per arrivare ad una conclusione, mentre una serie di modifiche più penetranti sull'istituto della revisione comporterà maggior studio, una più lunga meditazione. Quanto al tempo necessario per la riforma del codice di procedura penale, penso che possa esser sufficiente un periodo di due anni perché nel famoso disegno di legge per la riforma di tutti e quattro i codici c'è scritto che la riforma sarebbe stàta attuata entro il termine di cinque anni; tempo, però, necessario per tutti e quattro i codici. Ma il disegno di legge, che confido di presentare quanto prima alle Camere dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, potrà comportare solo delle discussioni per arrivare ad una scelta politica. Una volta che il Parlamento abbia operato questa scelta, in un senso o nell'altro, si potrà camminare rapidamente, stimolati anche dal nuovo caso che merita di essere regolato immediatamente...

AMATUCCI. Ho ascoltato con attenzione nella seduta precedente la dotta ed esauriente esposizione del relatore Valiante. Prendendo le mosse dalle origini del diritto per salire progressivamente all'attuale istituto della revisione egli ha sottolineato con particolare riguardo la forza assiomatica del giudicato. facendo appropriati paragoni con il giudicato nel diritto amministrativo, in quello civile ε nel diritto penale. Nel compiacermi con il rélatore, pari compiacimento debbo esprimere anche al deputato Pennacchini, avendo letto il suo intervento nel resoconto stenognafico.

Cosi, posso dire che la proposta Zappa, sottoposta ora al nostro esame, è stata accolta dalla Commissione, in linea generale, con grande favore. Di ciò va data lode al nostro Presidente, se ve ne fosse bisogno, anche per la sensibilità e la tempestività con cui ha proposto la riforma di alcune norme, contenute nell'istituto della revisione, che si collegano in modo particolare al clamoroso caso del processo Gallo.

Debbo dire però, in piena coscienza, che non condivido le decisioni del Procuratore generale della suprema Corte. Sarebbe quasi come se al vecchio aforisma che alla difesa gratuita debba corrispondere una magistratura corrotta, si dovesse aggiungere che ad un errore giudiziario riconosciuto ed accertato debba contrapporsi la caparbietà del dotto.

Incorre in un bizantinismo il Procuratore generale quando dice che l'istanza della revisione non può essere accolta perché il Gallo si sarebbe reso, in ogni caso; responsabile di mancato omicidio, e perciò stesso non può essere raggiunto dalla prova che non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste. Ed è proprio il n. 3 dell'articolo 554 del codice di procedura penale che risolve la questione. La dottrina ha individuato il caso – su questo punto il Procuratore generale ha ragione cioè il caso di chi venga condannato per aver ucciso una persona che, invece, è in vita. La giurisprudenza ha ritenuto che non basti l'esistenza in vita della persona, ma occorre la prova giudiziaria di questa esistenza. Ma che, poi, sia possibile - al punto in cui è giunta l'evoluzione del diritto, che ha toccato vette audaci - per rendere aderente la realtà giuridica alla realtà materiale, perdersi in certi cavilli, mi sembra troppo, anche senza tirare in ballo le legislazioni anglosassone e americana che, in mancanza di un diritto scritto, lasciano al magistrato ampia possibilità di valutazione del reato.

Certamente – lo ha ammesso lo stesso ministro – l'opinione pubblica è rimasta scossa di fronte ad una revisione ammessa solo per occultamento di cadavere, mentre per l'omicidio il Gallo dovrebbe espiare una carcerazione per delitto di fratricidio che, con certezza, risulta non esser stato commesso.

Se prendiamo, quindi, le mosse dal n. 3 dell'articolo 554, del codice di procedura penale, si nota, intanto, che vi sono riprodotte, come è stato rilevato dal relatore, tali e quali le disposizioni del codice del 1913, imperniate tutte sull'autorità del giudicato.

Ora, se questa autorità, e il relatore Valiante ci ha parlato del Savigny e di altri giuristi, debba ridursi al vecchio aforisma di Ulpiano res judicata pro veritate habetur, senza prestar fede ai malevoli i quali affermano che tale aforisma è sopravvissuto perché Caracalla l'aveva considerato come l'esaltazione continua della propria infallibilità, certo si è che questo concetto di cosa giuridica lo dobbiamo rivedere.

Preciso subito che le mie osservazioni hanno carattere generale senza sostanziarsi nella presentazione di emendamenti perché sono convinto che questo isituto va rivisto dalle fondamenta, soprattutto se consideriamo che il concetto di *novum*, che deve presiedere all'istanza di revisione, è cosa evidente, che si vede e si tocca senza bisogno di alcuno sforzo logico.

Vorrei che i colleghi riflettessero per un momento: oggi siamo di fronte ad un giudizio inquisitorio quando parte della dottrina (la giurisprudenza in un certo modo più cautamente) insiste sulla necessità di trasformarlo in procedimento accusatorio. Conseguentemente, se operiamo sul piano del processo inquisitorio il noviter deductum, la nuova prova dedotta, può essere messa a base di un procedimento di revisione, mentre se siamo nell'ambito del procedimento accusatorio, non la nuova prova dedotta, ma la prova recepta ha valore. Ciò significa, in altri termini, che se dovessimo affrontare la revisione dell'istituto in modo completo ed organico ci incammineremmo su una via che potrebbe essere (ma potrebbe anche non essere) quella della riforma del codice di procedura penale che il ministro pochi giorni fa, anche attraverso la stampa, e quesa stessa sera) a noi ha confermato, secondo un indirizzo che, forse, andrebbe da noi considerato come superato, ove ci trovassimo al di là dei casi citati dal relatore Valiante. Sulla necessità di estendere l'istituto della revisione perfino ai casi di non punibilità, siamo d'accordo.

Ma se voi tenete presente che la Cassazione ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione tendente a far mutare il titolo o il grado del reato, come ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione quando questa è diretta ad ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti, a far revocare la dichiarazione di abitualità del reo o delle circostanze aggravanti, perché a questi casi - ha detto la Cassazione – non si applica l'istituto della revisione, pur trattandosi di esigenze di giustizia che vengono compresse, allora capirete perché guardo con nostalgia a quel codice del 1930 che se, opportunamente modificato, fosse stato inserito nella nostra legislazione penale, ci farebbe vedere risolti molti casi. Voglio alludere al ricorso nell'interesse della legge. Perché, se scopo della giustizia deve essere l'accertamento della verità, se la legge deve essere la tradizionale bilancia dell'equilibrio, non vedo la ragione per cui anche un imputato che sia stato assolto erroneamente non possa, nell'interesse della legge, venir sottoposto a nuovo giudizio penale.

Questo lo dico non tanto per presentare delle soluzioni nel caso concreto, ma per riproporre alla vostra attenzione, come più vera l'espressione che il codice di diritto civile usa in materia di revocazione della sentenza, la dove dice che la sentenza deve essere revocata allorché risulta da prove idonee che è

stata pronunciata sul presupposto di un fatto incontestabilmente non vero o irrevocabilmente certo. Quella è un'espressione che potremmo adottare. Non ho mai capito perché nella formulazione del diritto, a seconda che si tratti di una branca privata o pubblica, di diritto penale o processuale, la terminologia debba essere diversa. È bene che sia diversa in rapporto alla varietà dei casi; ma non è opportuno che per gli analoghi concetti basilari si usi una diversità di espressione e di parole.

È evidente che non è intendimento di questa Commissione fare una legge fotografica, riferita esclusivamente ad un caso specifico, bensì una legge che inquadri anche il caso Gallo. Non voglio molto dilungarmi, perché mi riservo di prendere la parola in sede di discussione degli emendamenti. Consentitemi, però, di rivolgere un caldo appello ai colleghi Valiante e Pennacchini, che hanno presentato degli emendamenti: se vogliamo varare con sollecitudine una leggina che risolva il clamoroso caso Gallo, adottiamo il testo Zappa riservandoci, attraverso un ordine del giorno, di affermare che in sede di riforma del codice di procedura penale l'istituto della revisione dovrà essere disciplinato secondo i criteri che indicheremo. Se, oggi, discutendo la proposta di legge d'iniziativa del Presidente Zappa fossimo presi della tentazione di una revisione completa dell'istituto, presentando degli emendamenti in cui si accavallassero delle tesi contrarie, raggiungeremmo il solo risultato di perdere molto tempo, dimenticande che non siamo solo noi i giudici in materia, ma c'è anche l'altro ramo del Parlamento.

Per evitare questi ritardi, discutiamo la questione come è stata posta, in termini quanto mai precisi. Il mio intendimento è di arrivare ad una formulazione adeguata ed all'approvazione rapida della proposta Zappa, con quei miglioramenti tecnici che la Commissione crederà di approvare, ma senza alterarne lo spirito e la formulazione.

PRESIDENTE. La mia proposta di legge è stata formulata sotto l'assillo dell'urgenza ed è, perciò, inevitabilmente manchevole. Tutti i miglioramenti e tutti i chiarimenti li accolgo ben volentieri non solo come Presidente della Commissione, ma anche quale presentatore.

Dopo gli interventi che abbiamo udito, mi sembra che lo stato della questione possa riassumersi nei seguenti termini: la Commissione in questa sede può e deve esaminare l'argomento della modifica dell'istituto della revisione nella sua più ampia estensione, anticipando la riforma del codice di procedura penale su questo punto, oppure deve limitarsi ad adottare una soluzione che, prese le mosse dal caso Gallo, si riferisca solo a quel caso? Ora, su questo punto, dovremmo prendere una decisione definitiva in modo da svolgere organicamente i nostri lavori.

CARIOTA FERRARA. Ritengo che, dopo quanto dichiarato dal ministro, si possa rinviare la discussione, sicuri che si porrà mano con sollecitudine all'elaborazione del nuovo codice di procedura penale. Proprio sulla base delle dichiarazioni del ministro è possibile una riparazione del caso Gallo o con una sentenza della Suprema corte di cassazione che vada di diverso avviso in ordine alla requisitoria del Procuratore generale della corte stessa o con un provvedimento di clemenza del Capo dello Stato.

Debbo, tuttavia, rispondere al Presidente della Commissione il quale ci ha fatto presente la opportunità, da parte della nostra Commissione, di limitarci ad una riforma assai circoscritta dell'istituto della revisione. Giò non è possibile perché, stando agli stessi emendamenti proposti dai colleghi Valiante e Pennacchini, il problema investe anche alcuni articoli della parte generale del codice di procedura penale e, soprattutto, le disposizioni dell'articolo 90.

D'altra parte è bene anche osservare che gli emendamenti proposti dal Governo non risolvono il caso Gallo e farebbero riproporre il problema, in quanto, mentre il codice parla di « fatto non commesso », gli emendamenti governativi contemplano il « fatto diverso »: penso che la questione sorgerebbe di nuovo perché chi ha commesso un « fatto diverso » non ha commesso il fatto oggetto della contestazione giudiziaria.

Debbo anche rappresentare un personale convincimento e cioè che sia utile attendere la sentenza della Corte suprema pur non dimenticando tutta la giurisprudenza che è stata così bene puntualizzata dal relatore. Invero, allo stato, la giurisprudenza considera il fatto nella sua estrinsecazione materiale prescindendo dall'evento. Si segue, in tal modo, una opinione autorevolmente espressa dalla dottrina che fa capo all'insigne giurista Giovanni Leone.

Per conto mio ritengo che il caso Gallo non avrebbe determinato un allarme di tanta risonanza per l'opinione pubblica se il concetto di « fatto » fosse stato inteso come la somma degli elemeni materiali che determinano l'azione delittuosa dell'agente, con tutte le note

caratteristiche che la individuano come tale e che variano sia con il variare dei diversi delitti sia con il verificarsi dell'evento che è connesso, su un piano causale, con l'azione che lo determina. Vi è da ricordare tutta una autorevole dottrina italiana e straniera, elaborata anche da giuristi quali il Belinge e il Mayer, che illustra il vecchio concetto di talbestand. Concordo con il relatore sulle idee espresse in merito allo stato della giurisprudenza su questo argomento della revisione, sia in riferimento agli articoli 90 e 477 del codice di procedura penale. Però, non dobbiamo aprire brecce pericolose nella solennità del giudicato che è voce di giustizia che dobbiamo difendere. Come avvocato - che ha vissuto intensamente, sia pure modestamente, la vita professionale – ho preso parte ad alcuni giudizi di revisione e non posso dire, in verità, che la giustizia in questi procedimenti abbia maggiore possibilità di accertarne le prove, perché a distanza di dieci o venti anni può essere facile con una legislazione troppo benevola attentare alla maestà del giudicato e far in modo che il colpevole possa, anche in maniera clamorosa, apparire innocente. In una società sana la difesa del colpevole è sacrosanta e ancor più quella dell'innocente, ma non può essere dimenticata la difesa della vittima.

GALDO. Non sono dell'avviso che si debba attendere la revisione generale del codice di procedura penale per risolvere il caso concreto sottoposto al nostro esame. Data la commozione pubblica che si è determinata, se il caso non venisse risolto si confermerebbe nell'opinione generale il convincimento che, nel nostro paese, la legge consente casi di evidente ingiustizia. L'opinione pubblica non si accontenterà, certo, di elucubrazioni dottrinali, e giudicherà in virtù della sua coscienza elementare, ma non per questo meno importante per l'esistenza del diritto. Non c'è nulla di peggio, di fronte al sentimento dello Stato che dobbiamo difendere, di una coscienza pubblica convinta che il proprio è un paese nel quale non esiste il rispetto del diritto e che si possano verificare casi che la coscienza popolare giudica contrari alla giustizia.

Quando questo fenomeno si verifica, il legislatore ha l'obbligo di provvedere e non può lasciare il caso insoluto o rinviare la soluzione, nella presunzione di renderla più perfetta, ad un tempo lontano.

Ritengo, però, che male si scomodano i principi generali del diritto quando si passa ad esaminare concretamente questo fatto. Non condivido ad esempio, mi sia consentito, le espressioni, che mi pare siano quasi sfuggite, ad un autorevole parlamentare, quale è il deputato Amatucci. Egli, in definitiva, ha criticato la giurisprudenza dicendo, quasi, che il magistrato si innamora dei suoi errori e vi si incaponisce ed insiste. Se vogliamo tutelare uno dei principî fondamentali del nostro Stato dobbiamo rispettare, anche in questa sede, la divisione dei poteri e, nei confronti del magistrato, in questa sede, non possiamo rivolgere censura di sorta. Il magistrato compie il proprio dovere, interpreta la legge in una situazione di indipendenza assoluta alla quale il Parlamento non deve minimamente sovrapporsi, nemmeno con le censure perché, altrimenti, scomparirebbe un'importantissima garanzia civile che tutti dobbiamo difendere con grande rispetto e, cioè, l'autonomia e l'indipendenza del magistrato.

Quindi, non mi attarderò in disquisizioni giuridiche, se condividere o meno il parere del Procuratore generale: come avvocato potrei farlo, ma non come legislatore. In questa sede prendo atto dell'opinione del Procuratore generale della Corte di cassazione che, per altro, non è stata ancora nemmeno recepita dalla Suprema corte. Il fatto è che il caso esiste e la coscienza pubblica ne è stata colpita: il Parlamento deve provvedere. È necessario capovolgere il principio della cosa giudicata ed incidere su tutto un sistema del codice con una legge di riforma? Ritengo di no. E dico questo proprio seguendo la genesi e lo sviluppo del caso Gallo. Come è nato il caso?

Il caso è nato da un'interpretazione della nostra dottrina e della giurisprudenza sulla estensione del concetto di « fatto » in senso giuridico e processuale. Se vogliamo porre riparo al caso segnalato, bisognerà dare una interpretazione del concetto di fatto comprendendovi anche l'evento e non soltanto la condotta dell'imputato. Avremo, così, risolto il problema senza incidere sul sistema fondamentale del giudicato e senza allargare troppo la riforma altrimenti si turberebbe l'equilibrio del codice e ci troveremo di fronte a gravi problemi.

Quindi do l'adesione del mio gruppo allo spirito della proposta, precisando che il movimento sociale vi aderisce per i motivi che ho esposto, purché la riforma sia contenuta nei limiti più ristretti, che valgano a tranquillizzare l'opinione pubblica di fronte a questo fatto, senza incidere sui principi generali. Quando, poi, il codice dovrà essere riformato, sarà riformato nella sua totalità. Se la maggioranza della Commissione dovesse ritenere

che il codice è tutto da buttar via, consideri che sarebbe ancor più da buttar via il giorno in cui questo codice, che ha un suo sistema, dovesse essere modificato con l'introduzione di altri elementi di sistemi etorogenei, che darebbero vita ad una specie di legge compromissoria, la peggiore di tutte.

GUIDI. Credo che dopo la relazione sapiente ed interessante del deputato Valiante sia inutile riprendere tutto il discorso, rifacendosi alle origini. Non ho trovato alcuna confutazione agli argomenti che hanno esposto sia lo stesso relatore sia il collega Pennacchini, mentre dalla posizione del collega Amatucci non sappiamo verso quale tipo di processo andremo incontro, se accusatorio o inquisitorio. Infatti, egli non ha chiarito in modo evidente se ritiene il processo accusatorio incompatibile con l'allargamento della revisione o viceversa. Ha detto che è meglio rinviare. Se andremo verso un procedimento accusatorio, credo che questa sarebbe una ragione di più per aprire i cancelli all'istituto della revisione. Il procedimento accusatorio tende alla ricerca della verità. Quindi, si deve consentire che attraverso il procedimento di revisione si possa avere la riapertura del processo stesso. A maggior ragione, poi, si pone questa ricerca, se dovessimo ipotizzare il caso di restar fermi ad un processo inquisitorio.

Quindi, credo che possiamo tranquillamente affrontare questo problema, già esaminato dopo la liberazione da una schiera di magistrati, i quali prospettarono le soluzioni sostenute dal collega Pennacchini.

Nelle affermazioni del ministro ritroviamo la superstizione della cosa giudicata. Noi possiamo discutere e dire che non condividiamo in tutto il pensiero del Carnelutti, però non c'è dubbio che quando s'invoca l'intangibilità della cosa giudicata c'è un senso superstizioso, un senso mistico, che non ha niente a che vedere con il vero problema della ricerca della verità, anche considerando determinati aspetti di quanto è acquisito nello stesso giudizio.

Noi non siamo i demolitori della cosa giudicata: vorrei che questo risultasse chiaro. Non diciamo che la cosa giudicata può essere sovvertita. Comprendo la posizione di Carnelutti, come di Enrico Ferri, che muovevano da posizioni diverse. Riteniamo che l'istituto della revisione debba essere largamente riformato. Respingiamo la possibilità di una reformatio in peius, però riteniamo che gli aspetti fondamentali e sostanziali della revisione postulino un allargamento, come la stessa esperienza richiede. Tutti noi vogliamò, certo,

risolvere il caso Gallo e il caso Gallo pone il problema di consentire l'a modifica dell'istituto della revisione quando il fatto costituisce un reato diverso.

Ed è davvero strano consentire la revisione quando il fatto costituisce reato diverso e non anche quando il fatto non costituisce reato, cioè nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una ipotesi più radicale che, davvero, postula la revisione del processo, perché non si tratta del colpevole di un reato, ma di uno che non è colpevole affatto, anche se questa tematica ci sollecita ad allargare l'orizzonte.

Ecco, perché, non condivido l'opinione del ministro quando ci esorta a meditare di più ed a rimandare la decisione. A dire il vero la dottrina ha meditato da decenni su questo problema ed i colleghi Valiante e Pennacchini ci hanno consegnato il frutto di una scienza giuridica che da anni è stata elaborata da insigni cultori del diritto.

Il ministro suggerisce, ora, di pensarci meglio quasi fossimo presi alla sprovvista da una tematica nuova che richieda la valutazione di chissà quali effetti. Siamo, viceversa, di fronte ad un sistema che dimostra palesemente i suoi effetti negativi e, quindi, dobbiamo intervenire per correggerli, senza preoccuparci di correggerli in modo radicale, ma alla luce delle indicazioni che la realtà giuridica ci offre. Non condivido, per conseguenza, il dilemma di fronte al quale ci ha posto il ministro. Non perché, astrattamente, esso non sia configurabile, ma perché concretamente non corrisponde alla realtà dei fatti.

In questa Commissione abbiamo ascoltato calde voci tendenti in certa misura a far propria la posizione del Governo; però, abbiamo anche sentito da parte di autorevoli esponenti della maggioranza, altre posizioni che sono largamente condivise dalla Commissione stessa.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Non è una questione di maggioranza!

GUIDI. Mi riferivo ad una maggioranza di opinioni, non ad una maggioranza politica; ad una maggioranza che considera con favore un più ampio adeguamento alla realtà dell'istituto della revisione. Il dilemma, quindi, è solo apparente perché la soluzione sta puramente e semplicemente nei fatti. Né si tratta di soluzione improvvisata perché disponiamo di una ricca elaborazione della materia che deriva, addirittura, dal lavoro dell'apposita commissione per la riforma del codice di procedura penale, compiuto circa venti anni or sono. Si tratta perciò, secondo me, più che altro di verificare se sulla base di una larga

iv legislatura — quarta commissione — seduta del 24 febbraio 1965

maggioranza di opinione, su questo punto, la nostra Commissione abbia la volontà politica di procedere in un certo senso.

Onorevole ministro, ella fece un discorso saggio ai suoi collaboratori quando si trattò della riforma del codice di procedura penale. Ella dise: « Abbiamo tonnellate di elaborati! Dobbiamo stare qui a vedere e rivedere? ». Vorrei che ella estendesse questo giudizio all'istituto della revisione. Anche in questo caso abbiamo tonnellate di elaborati, anche qui vi sono posizioni largamente convergenti; perché attendere ulteriormente per affrontare un problema, che non solo è ormai maturo, ma è contenuto implicitamente nella esigenza di giustizia dello stesso caso Gallo, che postula certamente un'estensione?

La cosa giudicata è, certo, un principio da meditare. I colleghi sanno, però, come si siano consolidate certe posizioni della dottrina e come si sconti, oggi, una certa confusione tra cosa giudicata civile e cosa giudicata penale. Il collega Valiante potrebbe, certo, fornire di ciò una spiegazione, rifacendosi alle origini dell'istituto, ricordando il modo con cui sorse il processo penale, la commistione di tutti questi elementi e dimostrare come e perché sulla cosa giudicata, in penale, abbia pesato la teoria della cosa giudicata nel processo civile. Alcune posizioni che sono emerse chiaramente dai nostri orientamenti e, talvolta, anche da taluni orientamenti del pensiero cattolico, hanno sottolineato che la cosa giudicata penale si differenzia da quella civile perché quest'ultima tutela dei beni che debbono essere attribuiti - come diceva il Chiovenda - mentre la prima, viceversa, si riferisce alla libertà dei cittadini, cioè ad un valore che la nostra Costituzione definisce fondamentale ed inviolabile.

Certo, nessuno intende travolgere la cosa giudicata ma, nello stesso tempo, dobbiamo difendere il diritto dell'innocenza in tutti quei casi - che sono poi quelli prospettati negli emendamenti dello stesso collega Valiante e che anche noi avevamo pensato di presentare - in cui, alla stregua della procedura attuale, essa rimane senza difesa. Sacrifichiamo altri problemi indubbiamente postulati dall'allargamento della revisione? Certo, ma non vogliamo offrire argomenti a coloro i quali cercano di rinviare la soluzione di questo problema concreto ed attuale, subordinandolo ad una futura e generale riforma del codice di procedura penale, rinviando ogni attribuzione di competenza alla riforma organica del codice. Intanto, si potrebbe vedere se non sia il caso di trattare la revisione come ogni altro ricorso in Cassazione, purché – ripeto – sia fatto salvo quel tanto di positivo e di concreto che è emerso dalla discussione in questa sede, approvando le soluzioni che ci sembrano le più conformi all'attesa generale.

Qual è la ragione del nostro atteggiamento? La ragione è da ricercare nel fatto che, da un lato, tendiamo a risolvere concretamente il problema, rinunciando anche a posizioni più avanzate, come quella ad esempio di consentire la revisione di tutti i casi in cui la sentenza potrebbe essere diversa soddisfacendo in maniera più intensa la ricerca della innocenza a favore dell'imputato. Però, comprendiamo che il problema, posto in questi termini, potrebbe costituire un elemento di remora. Ecco, quindi, perché tendiamo ad una soluzione adeguata, rispondente al pensiero che sembra prevalere anche in questa Commissione. Chiediamo, perciò, alla Commissione di non rinunciare al proprio pensiero, vorrei dire, al proprio coraggio anche intellettuale, espresso attraverso la presentazione di soluzioni che sono le più corrispondenti e le più adeguate all'attuale esigenza di giustizia.

Anche io desidero associarmi, onorevole Presidente, all'apprezzamento che la Commissione ha avuto per la sua iniziativa; la comprendo e l'apprezzo, anzi, dico che si tratta di un'iniziativa molto importante perché indubbiamente ha promosso un così ampio e profondo dibattito. E penso che questo sia il merito maggiore che, credo, sarà anche accresciuto se la discussione, promossa proprio dalla sua iniziativa, potrà determinare dei risultati e delle conseguenze più avanzate ed audaci di quanto non è lecito prevedere. Comprendo i motivi che hanno indotto il presentatore di una proposta di legge in materia ad usare delle formulazioni prudenti così che le singole norme possano apparire meno avanzate di quanto ci si attenderebbe; ma bisogna tener conto che in ogni campo, per procedere, è necessaria una prima iniziativa. Ed il merito della sua iniziativa, come Presidente e presentatore, sarà maggiore se sortirà il risultato di affrontare alcuni aspetti essenziali in tema di riforma dello stesso istituto della revisione.

Avvertiamo l'esigenza – ed alcuni colleghi l'hanno colta e commentata giustamente – che il distacco esistente tra amministrazione della giustizia e coscienza generale del cittadino debba essere attutito. La vicenda Gallo ha sottolineato e drammatizzato questo tema della crisi della giustizia: il cittadino è stato, veramente, posto di fronte alla gravità di que-

iv legislatura — quarta commissione — seduta del 24 febbraio 1965

ste problema, gravità insita nel fatto che il Procuratore generale, nella logica terribile della giurisprudenza della Corte suprema, ha ragione, e questo sta a dimostrare la gravità ed il distacco della stessa giurisprudenza della Corte suprema, cioè dei principi da essa elaborati, dalle fonti vere della giustizia e, cioè, dalla sovranità popolare e dal modo con cui il cittadino apprezza che si renda giustizia. Alla radice vi è questo distacco tra il modo di giudicare del giudice ed il modo con cui il cittadino sente ed avverte che bisogna rendere giustizia. Ho detto terribile logica perché io, come altri colleghi, non accetto questa giurisprudenza della Corte suprema, ma d'altro lato dobbiamo fare i conti con la logica e con la giurisprudenza della Corte suprema.

La crisi della giustizia è il tema della riforma dei codici. Forse il ministro non sarà d'accordo e forse neanche il Presidente; ma se noi iniziamo la riforma dei codici con questo spirito, con la preoccupazione di toccare una infernale tastiera...

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il contrario, onorevole Guidi.

GUIDI. Ma che cosa ne pensa questo o quel gruppo? Ed anche se l'affermazione può sembrare audace e provocare certe reazioni, dico che vi è un peso che costringe alla moderazione ed è forse da questo che rileviamo la ferma convinzione che la delega al Governo per attuare la riforma dei codici sarebbe la peggiore delle sciagure.

Ed arrivo anche a dire che la riforma del codice di procedura penale sarà tanto più aderente all'attesa generale se sapremo trarre, da una certa maggioranza di orientamenti, le necessarie conseguenze.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che la discussione sia stata, sia pure nella brevità delle due sedute che abbiamo dedicato all'esame di questa proposta di legge, abbastanza ampia.

Mi pare che, a parte l'intervento del collega Cariota Ferrara, tutti coloro che sono intervenuti ritengano necessaria una modifica dell'istituto della revisione per poter risolvere il caso che ha appassionato l'opinione pubblica data l'imponenza delle conseguenze che ha causato: il cosiddetto caso Gallo. La terminologia e la regolamentazione dell'istituto, così come è previsto nel nostro codice vigente, ci lascia tutti preoccupati di fronte alla impossibilità di risolvere – come l'opinione pubblica e, soprattutto, la giustizia attendono – il caso Gallo. D'altra parte, siamo tutti d'accordo, anche quei colleghi che vorrebbero una

riforma limitata, che la proposta presentata per risolvere il caso Gallo non si trasformi in un provvedimento fotografia, limitandosi a considerare, sia pure con una previsione astratta, il solo caso Gallo.

Proprio in relazione a questa esigenza, espressa molto eloquentemente dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito e dallo stesso ministro nella prima seduta dedicata a questa proposta, mi ero permesso di indicare alcuni casi di revisione, nuovi rispetto alla proposta al nostro esame, sui quali non soltanto la dottrina e la giurisprudenza anteriori al codice del 1913, ma anche la dottrina e la giurisprudenza precedenti alla formulazione del codice del 1930 e, soprattutto, la dottrina successiva alla Liberazione, cioè dal 1946 in poi, hanno posto la loro attenzione.

Mi sono sforzato, nella relazione, di ricordare come il giudicato sia una esigenza di carattere logico, di carattere pratico, non di carattere giuridico. Qualcuno dice: « non di carattere razionale », almeno in sede penale. Ho ritenuto, quindi, di dover concludere - e in questo ho ripetuto soltanto l'opinione autorevolissima di studiosi dell'argomento -- che la revisione non importa, in senso assoluto, la caducazione del giudicato, tranne che in alcuni determinati casi. Cioè l'allargamento ad altri casi dell'istituto della revisione non pone in incertezza il principio del giudicato. Innanzi tutto perché, essendo, oggi, ammessa per limitati casi la revisione, il giudicato in sé resta sempre valido quando non sia basato su di un errore giudiziario, che ogni legislatore riconosce come connaturale alla giustizia e, poi, perché l'estensione dei casi di revisione, in una società democratica come la nostra in cui deve essere difesa la personalità umana e, soprattutto, venir garantiti i diritti essenziali della persona umana, non si può tollerare che esigenze di carattere formale o politiche, sia pure attinenti all'organizzazione della società, quali quelle che disciplinano l'istituto della cosa giudicata, debbano soffrire di fronte a esigenze ben superiori, quali quelle della giustizia. Per questo avevo prospettato, oltre che l'ipotesi del «fatto diverso» considerato dalla proposta Zappa, anche l'ipotesi di non punibilità del condannato, accertata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Lasciatemi dire che sembra veramente impensabile consentire la revisione ad un individuo che ha commesso un fatto minore e non anche a favore di uno che sia innocente o non imputabile per mancanza di dolo. Ho ricordato anche l'urgenza di estendere la revisione

ai casi in cui, successivamente al giudicato, possa derivare una pena di specie diversa o per la scoperta di una circostanza attenuante o per la certezza che non esiste una circostanza aggravante ritenuta dal giudice. Per esempio, il caso in cui sia stato comminato l'ergastolo perché sussistente – almeno così ritenuta - una aggravante (caso specifico omicidio), oppure il caso in cui possa essere fatta valere una circostanza attenuante diversa datle circostanze generiche, perché i fatti nuovi non possono integrare l'ipotesi di una attenuante specifica. E, qui, mi pare più importante la derubricazione del reato da omicidio a tentato omicidio, da rapina a furto o ad estorsione. Quindi, sarei portato a risolvere il caso Gallo soltanto evitando la pena perpetua ed applicando la pena temporanea.

Indipendentemente da questi casi cui ho accennato, resto ancora perplesso sulla efficacia delle formule contenute nella proposta di legge Zappa e negli emendamenti suggerit. dal Governo. Prendo atto che non c'è un irrigidimento sulla formula e che si tratta di stabilire i termini tecnici più adeguati. Però, sarebbe molto grave che per riformare l'istituto della revisione dovessimo emanare una legge che non ci consentisse di risolvere il caso Gallo.

Ho il dubbio che neppure il richiamo ai « fatto diverso » dell'articolo 447 del codice di procedura penale ci consenta di provvedere. Ho visto una diecina di sentenze che, a proposito dell'articolo 477 del codice di procedura penale, dànno un significato ed una interpretazione molto diversi di questo concetto. Mi pare, però, rilevante l'inopportunità di scrivere in uno stesso periodo – anche se l'emendamento del ministro ha tolto il riferimento ai « fatti nuovi » e si è limitato a dire « nuovi elementi di prova » – una volta fatti materiali come eventualità e, un'altra, fatti concreti, cioè fatti materiali, ma qualificati dalla norma giuridica.

A parte questa inopportunità, credo che ciò contrasti con il sistema del nostro codice perché, secondo gli interpreti più autorevoli, tutte le volte che si parla di « fatti » nel nostro sistema penale, sia sostanzialmente sia processualmente, si dà ad essi un significato materiale. La giurisprudenza non ha recepito dalla dottrina quasi niente su questo argomento. La giurisprudenza è ferma nel considerare che il fatto di cui si parla nel codice di procedura penale sia il fatto in senso materiale. Comunque, che questa sia l'interpretazione spiegabile e spiegata in giurisprudenza, credo che sia facilmente dimostrabile.

Il giudice nella sentenza può riferire tuti quanti gli articoli di legge che vuole, ma quello che resta fermo nella contestazione, per cui non c'è contrasto tra l'accusa contestata e la sentenza emessa, è che il fatto materiale storico rimanga fermo. E questo è stato fatto da una serie di sentenze in relazione all'articolo 447 del codice di procedura penale.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Qui state ponendo il principio se questa formula copra o meno il caso Gallo. La giurisprudenza della Cassazione sull'articolo 447 del codice di procedura penale è, per lo meno in questo, sicura: quando uno è stato portato in giudizio per tentato omicidio, non può essere condainato per omicidio.

VALIANTE, Relatore. Il fatto del tentato omicidio è identico al fatto dell'omicidio per ciò che attiene all'azione del reo, ma un fatto non può essere disgiunto dall'evento, che qualifica il fatto stesso. Comunque il motivo per cui la giurisprudenza sollecita il rinvio degli atti al pubblico ministero è dato dal principio del favor rei.

GUIDI. Nell'ipotesi di passaggio dall'omicidio al tentato omicidio la nostra esperienza, oltre la giurisprudenza, insegna che non si rinvia al pubblico ministero.

VALIANTE, Relatore. In questa materia non è tanto rilevante la diversità del fatto quanto l'esigenza di consentire all'imputato una difesa; chi è sottoposto a giudizio deve sapere di doversi difendere dal tentato omicidio e non dall'omicidio, ma che i fatti siano identici ciò è confermato dal fatto che dal più si può condannare al meno.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il problema è di vedere se quella dizione copra casi simili al caso Gallo; ma agli effetti che vogliamo raggiungere l'articolo 447 è stato applicato rispetto al tentato omicidio.

VALIANTE, Relatore. Sono convinto che il caso Gallo non è risolto perché non potremo sottoporre Salvatore Gallo a procedimento penale per tentato omicidio, in quanto l'articolo 90 dispone che nessuno « può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze... ». A parte questa mia preoccupazione, prendo atto con soddisfazione che la quasi totalità della Commissione sottolinea l'esigenza di una modifica della revisione in questo campo e - credo - sottolinea l'esigenza di un allargamento dell'istituto, seppure con dei contrasti sui tempi e sui modi di questo allargamento, che garantisca una sicura difesa dell'innocenza.

Mi auguro che nella discussione ed approvazione di questa proposta di legge si possa fare un notevole passo avanti in questa direzione.

Mi pare che nell'imminenza della riforma del codice di procedura penale questo nuovo istituto servirebbe a riprova della validità della riforma. Cioè, nella sua applicazione, servirebbe a dare una sperimentazione della efficacia delle norme che intendiamo stabilire proprio in vista del loro definitivo inserimento nel nuovo codice di procedura penale.

Su questo la Commissione è arbitra, ma non mi lascerei sedurre soltanto dalla urgenza di provvedere in tempo utile per la discussione del ricorso di Salvatore Gallo dinanzi alla Corte di cassazione. Il caso è indubbiamente meritevole di considerazione; l'opinione pubblica, anche per le notizie che sono state divulgate sull'argomento, attende una soluzione secondo giustizia, ma ritengo che il legislatore debba volgere lo sguardo più lontano ed ai casi più larghi che la vita di ogni giorno gli presenta dinanzi.

In sede di discussione degli articoli spero di dare anche il mio personale contributo per la migliore sistemazione ed estensione di questo istituto.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI